

(N. 2162)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITTELLA e PETRONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1983

#### Riconoscimento e formazione della professione sanitaria di odontotecnico clinico

ONOREVOLI SENATORI. — Le competenze demandate agli operatori sanitari odontotecnici dal Servizio sanitario nazionale, istituito con legge 23 dicembre 1978, n. 833, richiedono non soltanto l'urgente ordinamento delle scuole e del corrispondente piano di studi per la formazione di tali operatori addetti alla tutela della salute deducibile dall'articolo 32 della Costituzione, ma anche, e soprattutto, il riconoscimento di una nuova figura di odontotecnico che sia in grado, per preparazione altamente qualificata, di far parte dell'area clinica come diretto ausiliario dell'odontoiatra.

Infatti l'evoluzione scientifica e tecnologica in materia di odontoiatria e di odontotecnica ha fatto sì che oggi si rende necessario più che mai, così come è già avvenuto in molti Paesi della CEE, riconoscere ufficialmente, anche in Italia, una categoria di operatori sanitari ausiliari odontoiatrici, che, distinta dal ruolo dell'odontotecnico di laboratorio, sia in grado di entrare a far parte dell'*équipe* guidata dal dentista.

Tale operatore sanitario ausiliario dovrà essere un odontotecnico clinico con ruolo sia clinico che di laboratorio, in grado di assistere la professione odontoiatrica nella esecuzione di protesi mobili.

Gli odontotecnici dovranno trattare pazienti di varie età, lavorare come membri dell'*équipe* odontoiatrica e interpretare le prescrizioni del dentista, prendere impronte per protesi mobili, registrare relazioni occlusali e funzionali, provare ed adattare le cere per la costruzione di protesi mobili, provare ed adattare le protesi finite.

Si propone che il corso per il conseguimento del titolo di odontotecnico clinico sia basato su di un insegnamento teorico e pratico della durata di tre anni da svolgersi presso la facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in odontoiatria. Il corso avrà durata di non meno di 3.000 ore, delle quali il 33 per cento dedicato all'istruzione professionale teorica, e si concluderà con il rilascio di un diploma, previo superamento di un esame di Stato, avente valore abi-

litante sia per l'esercizio della professione di odontotecnico clinico che per partecipare ai concorsi presso le unità sanitarie locali. L'aspirante deve essere in possesso della qualifica professionale di base nonché del titolo di studio di maturità professionale odontotecnica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Ottenuto il diploma gli interessati dovranno iscriversi nell'apposito albo degli odontotecnici clinici nei modi previsti dalle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie.

Un operatore sanitario ausiliario così preparato potrà seriamente entrare a far parte dell'*équipe* odontoiatrica rendendo più agevole il lavoro professionale del dentista a tutto beneficio dei pazienti e della collettività, specialmente per quanto riguarda il Servizio sanitario nazionale.

Pur se la figura di odontotecnico clinico è riconosciuta solamente in Finlandia ed in Danimarca, molti sono, però, i Paesi della CEE che chiedono che questa figura di ausiliari odontoiatrici sia ufficialmente riconosciuta.

Proposte, discussioni e conclusioni sugli odontotecnici clinici sono state illustrate in apposito volume edito a Strasburgo nel 1981 dal Comitato europeo della sanità pubblica nel quadro dell'azione svolta dal Consiglio d'Europa. Tale Comitato è stato pienamente favorevole alla creazione dell'odontotecnico clinico quale ausiliario ufficialmente riconosciuto.

A sottolinearne l'importanza è bene specificare che lo studio è stato diretto dal dottor Gianni Calderoli (Italia) e realizzato anche da: Henry Allred (Regno Unito), dottor Ricardo Vasquez (Spagna), dottor Ulrich P. Saxer (Svizzera), dottor Jens Erik Winther (Danimarca). Inoltre vi parteciparono molto attivamente il dottor Ingolf Jon Moller in rappresentanza dell'Organizzazione mondiale della sanità ed il dottor Jean-Pierre Ulmer in rappresentanza della Federazione dentaria internazionale.

In Italia il riconoscimento dell'odontotecnico chimico, oltre che per promuovere la instaurazione di una nuova realtà odontoiatrica ed odontotecnica più confacente e conforme agli interessi obiettivi della popolazione e degli stessi operatori sanitari, si rende necessario, a nostro avviso, per eliminare il triste fenomeno dell'abusivismo in campo odontoiatrico, che in questi ultimi tempi ha proliferato in modo veramente pericoloso ad opera di persone fornite di titoli di dubbio valore legale e prive di capacità teorica e pratica.

Si richiama, pertanto, l'attenzione degli onorevoli senatori sulla necessità di provvedere con urgenza al riconoscimento ufficiale di tale categoria di operatori ausiliari odontoiatrici, con l'approvazione del disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, consapevoli che esso non ha la pretesa di essere completo, ma vuole solo essere una traccia a cui gli onorevoli senatori potranno dare il loro contributo di idee e di esperienze.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È riconosciuta la professione sanitaria ausiliaria odontoiatrica di odontotecnico clinico.

## Art. 2.

L'odontotecnico clinico è un ausiliario del dentista con ruolo sia clinico che di laboratorio, in grado di assistere la professione odontoiatrica nella esecuzione ed applicazione di protesi.

## Art. 3.

Gli odontotecnici clinici sono autorizzati a:

lavorare come membri dell'*équipe* odontoiatrica e interpretare le prescrizioni del dentista;

prendere impronte per protesi mobili complete e parziali;

costruire protesi mobili complete e parziali. La costruzione delle protesi parziali deve avvenire su indicazione e prescrizione del dentista, dopo che questi ha esaminato i denti rimasti ed eseguito il trattamento preprotetico necessario;

registrare relazioni occlusali e funzionali;

provare ed adattare le cere per la costruzione di protesi mobili;

provare ed adattare le protesi finite.

## Art. 4.

Le scuole per la formazione professionale dell'odontotecnico clinico sono corsi ufficiali universitari, istituiti presso la facoltà di medicina e chirurgia con corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ed hanno durata triennale.

Tali corsi si concludono con il rilascio di un diploma, previo superamento di un esame di Stato, avente valore abilitante per

l'esercizio della libera professione di odontotecnico clinico e per poter partecipare ai pubblici concorsi indetti dalle unità sanitarie locali.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione, sentito il Consiglio sanitario nazionale, saranno stabilite le materie di insegnamento e quelle inerenti agli esami, nonchè la nomina e la composizione della commissione degli esami di Stato.

Art. 6.

Le facoltà di medicina e chirurgia con corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'attuazione delle scuole triennali per la formazione degli odontotecnici clinici, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni su modelli predisposti dal Ministero della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione, delle strutture odontoiatriche ed odontotecniche esistenti presso istituti di cura.

Art. 7.

Per essere ammessi alle scuole speciali universitarie di cui alla presente legge gli aspiranti debbono essere forniti del titolo di studio di maturità professionale odontotecnica nonchè del diploma di qualifica di odontotecnico rilasciato dagli istituti professionali di Stato o da scuole autorizzate dalle Regioni per i fini di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 8.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono istituiti gli albi professionali per tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla professione sanitaria di odontotecnico clinico.

Per la istituzione degli albi professionali di cui al comma precedente, sono estese le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.